

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ROCCAVERANO – CASTELLETTO MOLINA E CESSOLE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

L'anno addì del mese di alle ore fra i Signori :

- 1), nato a il
- 2), nato a il
- 3), nato a il

rispettivamente Sindaci dei Comuni di ROCCAVERANO e CESSOLE e Commissario Straordinario del Comune di CASTELLETTO MOLINA, ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti in forza delle seguenti deliberazioni consiliari:

- 1) Roccaverano deliberazione C.C. n. in data
- 2) Cessole deliberazione C.C. n° in data
- 3) Castelletto Molina deliberazione C.C. n° in data

PREMESSO

- che i sopra citati Enti hanno manifestato l'esigenza di gestire in forma associata il servizio tecnico comunale al fine di servirsi dell'opera di un solo Tecnico Comunale – Cat. D 3 – Area Tecnica – Amministrativa e Manutenzione in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico per i settori dell'URBANISTICA – EDILIZIA – LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE PATRIMONIO – SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO – GESTIONE DEL PERSONALE OPERATIVO ESTERNO, nella persona del Tecnico Comunale di Roccaverano, ai sensi dell'Art. 30 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
- che la suddetta volontà comporta la necessità di stipulare apposita convenzione al fine di regolare i rapporti tra i tre Comuni;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i Comuni di Roccaverano, Cessole e Castelletto Molina, così come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto in appresso:

ART. 1 FINALITA'

1. I Comuni di Roccaverano, Cessole e Castelletto Molina, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si associano per quanto concerne il servizio tecnico comunale – Settori URBANISTICA – EDILIZIA – LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE PATRIMONIO – SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO – GESTIONE DEL PERSONALE OPERATIVO ESTERNO ed al fine di servirsi dell'opera di un solo Tecnico, nella persona del Tecnico Comunale del Comune di Roccaverano.

ART. 2
DURATA

1. La durata della presente convenzione è stabilita in mesi 6 (sei) a far tempo dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023.
2. Il rinnovo della convenzione è subordinato all'approvazione di apposita deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni contraenti.

ART. 3
INDIVIDUAZIONE COMUNE CAPOSERVIZIO

1. Il Comune di Roccaverano viene individuato come Comune Caposervizio.

ART. 4
SCIOGLIMENTO DEL SERVIZIO

1. La presente convenzione di servizi può essere sciolta in qualunque momento, antecedente alla data di scadenza, sia per mutuo consenso degli Enti associati, manifestato con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, sia su istanza di un solo Ente associato che ne faccia richiesta, con deliberazione consiliare, al Sindaco del Comune Caposervizio, con preavviso di almeno tre mesi.

ART. 5
CONSULTAZIONI TRA I SINDACI PER IL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO ASSOCIATO

1. Possono essere effettuate riunioni di consultazione tra i Sindaci dei Comuni associati, per la trattazione di problemi relativi al servizio tecnico associato, su istanza da indirizzarsi al Sindaco del Comune Caposervizio, il quale convocherà formalmente la relativa riunione entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.

ART. 6
ATTI RELATIVI AL SERVIZIO

1. Gli atti relativi al suddetto dipendente inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico sono adottati dal Comune di Roccaverano.
2. E' fatto obbligo al Comune Caposervizio di trasmettere per conoscenza agli altri Comuni convenzionati, tutti gli atti relativi al servizio tecnico comunale associato, con particolare riguardo a quelli inerenti il trattamento economico del dipendente.

ART. 7
SPESE RELATIVE AL SERVIZIO

1. Gli emolumenti dovuti al dipendente saranno anticipati dal Comune Caposervizio il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi agli istituti assistenziali, previdenziali ed assicurativi, stanziando all'uopo nel proprio bilancio le somme necessarie.
2. Nella parte attiva del bilancio del Comune Caposervizio viene prevista la somma che lo stesso presume di riscuotere a titolo di concorso nella spesa suddetta dagli altri Comuni convenzionati.

ART. 8
ALTRE SPESE

1. Rientrano nel riparto le spese relative alla eventuale sostituzione del dipendente per ferie, malattia o altra causa, nel caso in cui i tre Enti decidessero di procedere congiuntamente alla sostituzione.
2. Rientrano parimenti nel riparto spese quelle relative all'accesso tra i Comuni associati.

ART. 9
RIPARTO DELLE SPESE

1. Il servizio sarà disimpegnato per 18 ore la settimana, da effettuarsi in tre giorni lavorativi, presso il Comune di Roccaverano, per 12 ore la settimana, da effettuarsi in due giorni lavorativi, presso il Comune di Cessole e per 6 ore la settimana, da effettuarsi in un giorno lavorativo, presso il Comune di Castelletto Molina.
2. Sulla base del criterio di cui al comma precedente, il riparto delle spese avviene nelle seguenti misure:

a) Comune di Roccaverano	18/36
b) Comune di Cessole	12/36
c) Comune di Castelletto Molina	6/36
3. Le eventuali spese per lavoro straordinario che il dipendente effettuerà presso ciascun ente, non saranno oggetto di riparto, ma dovranno essere liquidate direttamente dal Comune che le ha autorizzate.

ART. 10
RIMBORSO DELLE SPESE

1. Con cadenza semestrale i Comuni di Cessole e Castelletto Molina provvederanno a rimborsare al Comune Caposervizio di Roccaverano, con provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio, le spese anticipate, dietro presentazione della relativa documentazione.

ART. 11
ARBITRATO

1. Le parti convengono che eventuali conflitti che potessero sorgere fra gli Enti associati in ordine all'attività del Tecnico Comunale ed in tema di interpretazione della presente convenzione, saranno risolti, ove occorra, da un collegio arbitrale composto da quattro membri di cui tre nominati uno per ciascuno dai Comuni associati, ed uno nominato di comune accordo tra i tre Enti.

ART. 12
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, nonché quelle della normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per il COMUNE DI ROCCAVERANO Il Sindaco

Per il COMUNE DI CESSOLE Il Sindaco

Per il COMUNE DI CASTELLETTO MOLINA Il Commissario Straordinario
